Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 29 gennaio 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1972, n. **942.**

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio mantovano fra le cooperative di produzione e lavoro « Virgilio », con sede in Mantova.

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto del Consorzio mantovano fra le cooperative di produzione e lavoro « Virgilio », con sede in Mantova.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 46. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1972, n. **943.**

Modificazioni allo statuto della fondazione « dott. Augusto Dilena ».

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, vengono modificati gli articoli 1 e 4 dello statuto della fondazione « dott. Augusto Dilena ».

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **944.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, nel comune di Taviano.

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Nardò in data 5 giugno 1970, integrato con dichiarazione 19 giugno stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine Immacolata, in località Marina di Mancaversa del comune di Taviano (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 52. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **945.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Santa Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, in Potenza.

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Potenza in data 28 maggio 1970, integrato con due dichiarazioni del 9 febbraio 1971 e 29 aprile 1972, relativo alla erezione della parrocchia della Santa Croce di Nostro Signore Gesù Cristo, in Potenza.

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 49. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972, n. **946.**

Riconoscimento, della personalità giuridica, dell'associazione laicale a scopo di religione « San Silvestro », in Bisceglie.

N. 946. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale a scopo di religione « San Silvestro », in Bisceglie (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1973
Atti di Governo, registro n. 255, *foglio n.* 53. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1972.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1973.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1973 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1973 è stabilita nella misura di 1,875 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 21 dicembre 1972

p. *Il Ministro:* PAPA

(13440)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1973.

Approvazione di alcune modifiche alle tabelle allegate alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 (materie pericolose diverse), approvate con decreto ministeriale 22 luglio 1972.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, che approva il regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1972 che approva le norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 9 - materie pericolose diverse;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

I « Composti di vanadio » sono classificati merci pericolose appartenenti alla classe 9 — materie pericolose diverse — e ammessi al trasporto alle condizioni indicate nella seguente tabella:

SIGLA: 9.19 *bis*

DENOMINAZIONE: Composti di vanadio

Formula: —

Caratteristiche:

Cristalli o liquidi colorati se trattasi di sali o di ossidi del vanadio; cristalli incolori se trattasi di vanadati alcalini. La tossicità dei composti di vanadio è bassa per ingestione. L'inalazione di polveri può causare disturbi respiratori.

Imballaggi ammessi:

— per liquidi e solidi.

a) Recipienti di vetro imballati con materiale inerte d'imbottitura o bottiglie di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg. 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 5. Peso massimo del collo: kg. 30.

b) Recipienti metallici, chiusi efficacemente, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg. 75;

casse di cartone. Capacità massima del recipiente interno: litri 15. Peso massimo del collo: kg. 40.

c) Fusti metallici, chiusi efficacemente, di capacità non superiore a litri 450.

— solo per i solidi.

d) Sacchi di carta o di adatta materia plastica, chiusi efficacemente, contenenti non più di kg. 5, imballati in:

casse di legno. Peso massimo del collo: kg. 75;

casse di cartone. Peso massimo del collo: kg. 40.

e) Barili di legno, fusti di fibra o di legno compensato, chiusi efficacemente. Peso massimo del collo: kg. 200.

Etichetta: Mod. I

Stivaggio su navi da carico:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Stivaggio su navi da passeggeri:

Sopra o sotto il ponte, lontano dalle derrate alimentari.

Note:

1) Per l'imballaggio e lo stivaggio vedere anche i capitoli III e V del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008, nonchè le disposizioni contenute nelle norme particolari relative alla presente classe.

2) I minerali di vanadio non sono considerati pericolosi ai fini del trasporto marittimo.

3) I clorati e i perclorati di vanadio sono esclusi da questa tabella, in quanto appartenenti alle altre classi di merci pericolose a seconda delle caratteristiche di pericolosità.

Art. 2.

Il bicromato di potassio ed il bicromato di sodio, appartenenti alla classe 9 (tabelle contraddistinte dalle sigle 9.7 e 9.8) sono ammessi al trasporto marittimo in colli anche nel seguente imballaggio:

— sacchi di cloruro di polivinile, ricavati da tubolare, termosaldati ai due estremi. Spessore non inferiore a mm. 0,48. Peso del sacco vuoto: grammi 500 circa; peso massimo del collo: kg. 50.

Art. 3.

I composti non nominati del piombo non solubili in acqua, appartenenti alla classe 9 (tabella contraddistinta dalla sigla 9.19) sono ammessi al trasporto marittimo in colli anche nel seguente imballaggio:

— sacchi di juta con fodera di carta kraft a tre strati e sacco di adatta materia plastica. Peso massimo del collo: kg. 50.

Art. 4.

La formaldeide in soluzione acquosa a titolo non superiore al 40% e stabilizzata con non più del 10% di alcool metilico, appartenente alla classe 9 (tabella contraddistinta dalla sigla 9.24) è ammessa al trasporto marittimo in colli anche nei seguenti imballaggi:

— recipienti rigidi di adatta materia plastica, chiusi ermeticamente, contenenti non più di kg. 25, imballati in casse di cartone. Peso massimo del collo: kg. 30. Tutte le aperture dell'imballaggio debbono essere chiuse con nastro adesivo;

— recipienti rigidi o semirigidi di adatta materia plastica, chiusi ermeticamente, contenenti non più di kg. 50, imballati in fusti di fibra. Peso massimo del collo: kg. 70. L'imballaggio deve essere integro e nuovo.

Art. 5.

Gli inneschi per giocattoli, nastri di inneschi e anelli di inneschi, tutti contenenti per ogni 1000 inneschi una quantità massima di g. 7,5 di sostanza esplosiva esente da fulminati, appartenenti alla classe 9 (tabella contraddistinta dalla sigla 9.28) sono ammessi al trasporto marittimo in colli anche in imballaggi esterni costituiti da casse o scatole di cartone. Ogni recipiente interno può contenere fino a 104 inneschi.

Art. 6.

Nella tabella contraddistinta dalla sigla 9.19 « Composti non nominati del piombo, non solubili in acqua (biacca, cromato di piombo, ecc.) » della classe 9, la voce « Formula: Pb Cr O_4 » è modificata come segue: « Formula: — ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1973

p. *Il Ministro*: DURAND DE LA PENNE.

(460)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1973.

Modifiche al regolamento delle giuocate con schede sistemistiche popolari dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806;

Visto il regolamento delle giuocate con schede sistemistiche popolari dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), approvato con decreto ministeriale 13 maggio 1958;

Ritenuta l'opportunità di modificare il regolamento predetto;

Decreta:

Il regolamento delle giuocate con schede sistemistiche popolari dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli (TOTIP), esercitati dall'Unione nazionale incremento razze equine (U.N.I.R.E.), è modificato come segue:

Art. 1. — Il primo comma è sostituito dal seguente: « Fermo il disposto dell'art. 16, commi 7°, 8°, 9° e 10° del regolamento ufficiale dei concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, approvato dal Ministro per le finanze con decreto del 16 febbraio 1952 e modificato con decreti ministeriali del 26 giugno 1952, del 26 marzo 1963, del 3 aprile 1969 e del 15 gennaio 1971, è consentita la partecipazione ai concorsi suddetti anche con altre speciali schede sistemistiche denominate « Schede sistemistiche popolari » entro un numero di colonne limitato da un minimo di 7 ad un massimo di 512 ».

Art. 2. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « In corrispondenza di ognuno dei 12 numeri e sui tre tagliandi sono predisposti tre riquadri. Il partecipante deve trascrivere sulle tre parti della scheda il numero e la data del concorso ed apporre, negli appositi riquadri, i segni convenzionali di pronostico desiderati, indicando per ognuno dei dodici aventi uno dei tre pronostici fissi (1 oppure x oppure 2) o una delle tre varianti doppie (1-x oppure 1-2 oppure x-2) o la variante tripla (1 x 2). Il numero delle varianti prescelte deve corrispondere a quello che per ogni combinazione autorizzata è indicato nella tabella riportata nel retro delle schede ».

Art. 3. — Nel primo periodo del primo comma le parole « non superiori a 216 » sono sostituite dalle parole « non superiori a 512 ».

Art. 5. — Nel primo periodo del primo comma le parole « non superiori a 216 » sono sostituite dalle parole « non superiori a 512 ».

Art. 8. — E' sostituito dal seguente:

« Per la partecipazione ai concorsi pronostici con giuocate sistemistiche valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel regolamento ufficiale del TOTIP approvato dal Ministro per le finanze con decreto del 16 febbraio 1952, e modificato con decreti min.li del 26 giugno 1952, del 26 marzo 1963, del 3 aprile 1969 e del 15 gennaio 1971 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1973

Il Ministro: VALSECCHI

(871)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore conciario operanti in provincia di Genova.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 28 settembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 16 gennaio 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore conciario operanti in provincia di Genova;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore conciario operanti in provincia di Genova, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(814)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Valsarno - Industria confezioni S.p.a. di Nocera Inferiore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 febbraio 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Valsarno - Industria confezioni S.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno), con effetto dal 5 novembre 1971;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 8 febbraio 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valsarno - Industria confezioni S.p.a. di Nocera Inferiore (Salerno), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(817)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972, con il quale è stata dichiarata, con effetto dal 7 agosto 1972, la condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia;

Rilevata la permanenza della predetta condizione di crisi economica;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La durata dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di fibre artificiali tessili e plastiche in provincia di La Spezia, è prolungata a sei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(815)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), con effetto dal 6 marzo 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1972 di proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società metallurgica italiana - S.M.I., stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1973

Il Ministro: COPPO

(816)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1973.

Riduzione del termine per l'attuazione della fusione per incorporazione nella « Banca popolare di Modena » della « Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista l'istanza in data 14 dicembre 1972 con la quale la « Banca popolare di Modena - Società cooperativa a r. l., con sede in Modena » e la « Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia - Soc. coop. a r. l., con sede in Castelfranco Emilia » hanno chiesto la riduzione del termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del codice civile, per l'attuazione della fusione per incorporazione della seconda banca nella prima;

Visto l'articolo unico della legge 19 novembre 1942, n. 1472;

Considerato che la fusione delle società di cui trattasi risponde a necessità di pubblico interesse;

Su conforme parere dei Ministri per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato:

Decreta:

Il termine di tre mesi, stabilito dall'art. 2503 del codice civile, perchè possa attuarsi la fusione per incorporazione nella « Banca popolare di Modena » - Società cooperativa a r. l., con sede in Modena, della « Banca popolare cooperativa di Castelfranco Emilia » - Società cooperativa a r. l., con sede in Castelfranco Emilia, è ridotto a quindici giorni.

Roma, addì 24 gennaio 1973

Il Ministro: GONELLA

(989)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 435-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Grossi Arnaldo, con sede in Milano, via Umbria n. 50, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 435-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(221)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 413-MI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con degio decreto legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Dettoni Gianfranco, con sede in Milano, via Borgognone n. 31, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 413-MI » ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

(222)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Faenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1973 il comune di Faenza (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(407)

Autorizzazione al comune di Avezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Avezzano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 223.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(685)

Autorizzazione al comune di Alatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Alatri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(686)

Autorizzazione al comune di Acerra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Acerra (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(687)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 333.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(688)

Autorizzazione al comune di Altamura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Altamura (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 910.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(689)

Autorizzazione al comune di Ariano Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Ariano Irpino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 491.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(690)

Autorizzazione al comune di Cavarzere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Cavarzere (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 611.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(706)

Autorizzazione al comune di Chioggia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Chioggia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 868.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(707)

Autorizzazione al comune di Corigliano Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Corigliano Calabro (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.043.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(708)

Autorizzazione al comune di Cava de' Tirreni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Cava de' Tirreni (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 685.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(709)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Canosa di Puglia (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.409.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(710)

Autorizzazione al comune di Ercolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Ercolano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.200.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(711)

Autorizzazione al comune di Eboli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Eboli (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 363.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(712)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 297.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(713)

Autorizzazione al comune di Feltre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Feltre (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(714)

Autorizzazione al comune di Galatina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Galatina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 613.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(715)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Giugliano in Campania (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 665.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(716)

Autorizzazione al comune di Gragnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Gragnano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 543.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(717)

Autorizzazione al comune di Grottaglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Grottaglie (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(718)

Autorizzazione al comune di Gioia del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Gioia del Colle (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 709.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(719)

Autorizzazione al comune di Lissone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Lissone (Milano) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(720)

Autorizzazione al comune di Lucera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Lucera (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.275.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(721)

Autorizzazione al comune di Lamezia Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Lamezia Terme (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.839.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(722)

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 425.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(723)

Autorizzazione al comune di Mesagne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Mesagne (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 467.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(724)

Autorizzazione al comune di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 665.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(725)

Autorizzazione al comune di Molfetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 13 gennaio 1973, il comune di Molfetta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 706.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(726)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 16

Corso dei cambi del 24 gennaio 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	584,70	584,70	585,10	584,70	584,80	584,70	584,65	584,70	584,70	584,60
Dollaro canadese	584,90	584,90	585,50	584,90	584,30	584,90	584,80	584,90	584,90	584,70
Franco svizzero	157,57	157,57	157,60	157,57	157,10	157,55	157,50	157,57	157,57	157,50
Corona danese	85,17	85,17	85,23	85,17	85,05	85,15	85,1650	85,17	85,17	85,15
Corona norvegese	88,355	88,355	88,40	88,355	88,25	88,30	88,35	88,355	88,35	88,35
Corona svedese	123,34	123,34	123,37	123,34	123 —	123,30	123,28	123,34	123,34	123,28
Fiorino olandese	182,20	182,20	182,50	182,30	181,80	182,35	182,25	182,30	182,30	182,25
Franco belga	13,2675	13,2675	13,27	13,2675	13,25	13,28	13,2675	13,2675	13,26	13,27
Franco francese	115,22	115,22	115,20	115,22	115 —	115,25	115,231	115,22	115,22	115,24
Lira sterlina	1379 —	1379 —	1378,30	1379 —	1377,20	1379 —	1378,55	1379 —	1379 —	1378,50
Marco germanico	183,7	183,37	183,50	183,37	183,20	183,38	183,29	183,37	183,37	183,25
Scellino austriaco	25,3540	25,354	25,36	25,3540	25,20	25,35	25,33	25,3540	25,35	25,36
Escudo portoghese	21,90	21,90	21,88	21,90	21,80	21,90	21,8950	21,90	21,90	21,89
Peseta spagnola	9,214	9,214	9,23	9,2140	9,20	9,21	9,2130	9,2140	9,21	9,21
Yen giapponese	1,938	1,938	1,94	1,9380	1,925	1,93	1,9380	1,9380	1,93	1,94

Media dei titoli del 24 gennaio 1973

Rendita 5 % 1935	99,15
Redimibile 3,50 % 1934	99,40
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,925
» 5 % (Ricostruzione)	94,575
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,85
» 5 % (Città di Trieste)	94,15
» 5 % (Beni esteri)	92,15
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	94,65
» 5,50 % » » 1968-83	95 —
» 5,50 % » » 1969-84	95,975
» 6 % » » 1970-85	98,125
» 6 % » » 1971-86	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,075
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977	100,40
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,675
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,775
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,70
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,725
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,525
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,125

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 gennaio 1973

Dollaro USA	584,675
Dollaro canadese	584,85
Franco svizzero	157,535
Corona danese	85,167
Corona norvegese	88,352
Corona svedese	123,31
Fiorino olandese	182,275
Franco belga	13,267
Franco francese	115,225
Lira sterlina	1378,775
Marco germanico	183,33
Scellino austriaco	25,342
Escudo portoghese	21,897
Peseta spagnola	9,213
Yen giapponese	1,938

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto interministeriale 22 aprile 1971 concernente la determinazione delle nuove piante organiche e la denominazione delle nuove qualifiche del personale del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Accertato che nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, e i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegati di ruolo o di operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato o appartengano al personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

E) licenza di istruzione elementare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali - Divisione I, via Po, 14 - 00198 Roma, entro il termine perentorio di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) il domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti statali è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti sarà dato da una commissione costituita a termini dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli con determinazione dei relativi punteggi. Al riguardo gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti servizi comunque prestati presso amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I candidati che siano dipendenti non di ruolo delle amministrazioni statali dovranno produrre un certificato di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio.

I candidati che siano dipendenti di amministrazioni pubbliche non statali, dovranno presentare un certificato dei servizi resi contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce rossa italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto

cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali, o artigiane, ecc.).

E' fatto obbligo di unire alla domanda un elenco, in duplice copia, dei titoli presentati.

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno dopo il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato nel precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 5 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 5.

I concorrenti dichiarati idonei dalla commissione dovranno far pervenire all'ufficio del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dallo ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza e preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio del personale degli anzidetti servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

a) Estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto.

b) Certificato di cittadinanza italiana.

c) Certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

d) Certificato generale del casellario giudiziale.

e) Certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce; il certificato deve contenere, altresì, la attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra od assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultante da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

f) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 4 del presente decreto).

g) Copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 5 del presente decreto) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *e*) e *f*) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 4 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva ed in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *d*) ed *f*) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel terzo comma del presente articolo.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati a questa o ad altre amministrazioni, o ad altri enti, a qualsiasi titolo.

Art. 7.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6 i documenti prescritti, saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore a sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Servizio delle informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova, il trattamento economico iniziale della qualifica di commesso.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio informazioni e dell'ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 settembre 1972

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
EVANGELISTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1972
Registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 309

Schema da seguire nella compilazione della domanda
da inviarsi su carta legale da L. 500

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni e ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali.
Via Po, 14 - 00198 ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a quattro posti di commesso in prova nel ruolo della carriera ausiliaria del personale dei servizi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 settembre 1972.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . . . .;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . . ., (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . .;

7) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . . .; ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . . .;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

9) allega alla presente domanda i *titoli di merito* unitamente ad un elenco, in duplice copia ed in carta semplice, dei titoli stessi;

10) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . . .

Firma . . . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano i titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(13152)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso a posti del personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino Ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, Parte II (personale-concorsi), n. 17, in data 30 dicembre 1972, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di tecnologia della pesca, Ancona.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione, Firenze.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio per lo sfruttamento biologico delle lagune, Lesina (Foggia).

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerche sulla combustione, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per la chimica e fisica di molecole di interesse biologico, Napoli.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la biologia e la fisiopatologia muscolare, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio della fisiologia dei mitocondri, Padova.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di materiali speciali per elettronica e magnetismo, Parma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di genetica biochimica ed evoluzionistica, Pavia.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di metodologie avanzate inorganiche, Roma.

Concorso per titoli e prova pratica ad un posto di ausiliario tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio per il trattamento dei minerali, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a quattro posti di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'ufficio tecnico immobiliare, sedi varie.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'ufficio tecnico immobiliare, sedi varie.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia « G. Colonnetti », Torino.

Si informa che i termini di presentazione delle domande, scadranno il giorno 13 febbraio 1973 e che per ogni altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca, ufficio selezione del personale del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle scienze 7, 00100 Roma.

(872)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1972, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a tre posti di

sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, l'11 agosto 1972, registro n. 26 Difesa, foglio n. 345;

Decreta:

Art. 1.

E' nominata la sottonotata commissione giudicatrice del concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione:

ten. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., Capurso Aldo, presidente;

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e., Mayer Giuseppe, membro per gli esami di economia politica e scienza delle finanze;

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, Biondi Ignazio, membro per gli esami di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;

colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in SPAD, Porcelli Salvatore, membro per gli esami di amministrazione e contabilità generale dello Stato;

colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione in P.A., Gazzillo Giovanni, membro per gli esami di computisteria e di ragioneria;

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, Pesce Gaetano Delfino, membro supplente;

ten. colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in s.p.e. Vardaro Ugo, segretario.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati i seguenti ufficiali, quali membri aggiunti particolarmente esperti della materia accanto a ciascuno di essi segnata:

magg. gen. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in SPAD, Ferrari Germano, membro per gli esami facoltativi di lingue inglese e francese;

colonn. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in P.A., Mussini Angelo, membro per gli esami facoltativi di lingua tedesca;

maggiore del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato in P.A., Carducci Armando, membro per gli esami facoltativi di lingua spagnola.

Ai componenti la suddetta commissione saranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1972

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1972
Registro n. 35 *Difesa, foglio n.* 157

(13426)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, a tredici posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva).

All'art. 4, primo comma, del bando del concorso pubblico per esami e per titoli a tredici posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 24 agosto 1972, la locuzione « due funzionari dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione » è sostituita dalla seguente: « due funzionari dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ».

Restano immutate tutte le altre prescrizioni del bando stesso.

(581)

Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria.

All'art. 4, primo comma, del bando del concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in ingegneria mineraria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, la locuzione « un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione » è sostituita dalla seguente: « un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ».

Restano immutate tutte le altre prescrizioni del bando stesso.

(582)

Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in ingegneria elettrotecnica.

All'art. 4, primo comma, del bando del concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in ingegneria elettrotecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 26 agosto 1972, la locuzione « un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione » è sostituita dalla seguente: « un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ».

Restano immutate tutte le altre prescrizioni del bando stesso.

(583)

Modifica del bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica.

All'art. 4, primo comma, del bando del concorso pubblico per esami e per titoli ad un posto di tecnico specialista in prova (ruolo dei tecnici specialisti - categoria direttiva) laureato in ingegneria meccanica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 25 agosto 1972, la locuzione « un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione » è sostituita dalla seguente: « un funzionario dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione o un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei conti ».

Restano immutate tutte le altre prescrizioni del bando stesso.

(584)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

In data 16 dicembre 1972 sono stati pubblicati nel supplemento al Bollettino Ufficiale n. 12 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1970 a sessantatre posti di vice esperto nel ruolo degli esperti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera di concetto.

(84)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1972, n. 3.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 30 *aprile* 1972)

(409)

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1972, n. 4.

Modifica del comma primo dell'art. 2 della legge regionale 29 febbraio 1972, n. 2. Istituzione del servizio di tesoreria regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 7 *del* 30 *maggio* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 della legge regionale del 29 febbraio 1972 concernente la istituzione del servizio di tesoreria regionale, è così modificato:

« Il servizio di tesoreria è affidato a una delle aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, che raccolgano fra il pubblico depositi a vista o a breve termine, a risparmio, in conto corrente o sotto qualsiasi forma a denominazione, per un importo non inferiore a 40 miliardi ».

Data ad Ancona, addì 31 maggio 1972

SERRINI

(12826)

LEGGE REGIONALE 10 agosto 1972, n. 5.

Disciplina transitoria per l'esercizio delle funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *settembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'1 aprile 1972 e fino al 30 novembre 1972 le funzioni amministrative trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate in conformità della presente legge.

Art. 2.

Tutte le funzioni amministrative precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e da autorità amministrative di altri enti pubblici, trasferite alla Regione, ai sensi dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dai decreti del Presidente della Repubblica da 1 a 11 del 1972, sono esercitate dalla giunta o dal consiglio regionale a seconda delle rispettive competenze indicate dallo statuto.

Entro il 10 luglio 1972 saranno indicati dal consiglio regionale, su proposta della giunta, gli indirizzi politici generali per lo esercizio delle funzioni amministrative.

Art. 3.

Il presidente della giunta delega ai singoli assessori l'emanazione degli atti di mera esecuzione di provvedimenti generali adottati collegialmente dagli organi competenti.

Art. 4.

Sono temporaneamente fatte salve fino al 30 novembre 1972, termine entro il quale dovranno essere emanate le leggi delega di cui all'art. 59 dello statuto, le competenze precedentemente attribuite da norme dello Stato a organi e uffici periferici provinciali o sub-provinciali dell'amministrazione statale che siano stati trasferiti alla Regione ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica da 1 a 11 del 1972.

L'emanazione di atti dovuti e certificativi compete in ogni caso a organi e uffici trasferiti, secondo le norme precedentemente in vigore.

Parimenti, nulla è innovato nelle competenze dei predetti organi e uffici per quanto riguarda l'attività di istruzione e preparatoria dei procedimenti amministrativi già discplinati dalle norme dello Stato.

Art. 5.

Le funzioni di vigilanza e tutela su enti e istituzioni trasferite dallo Stato alla Regione sono esercitate dalla giunta regionale.

Sono fatte salve le funzioni di controllo, attribuite espressamente da leggi dello Stato al comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 6.

In applicazione dell'art. 52, sesto comma, dello statuto, fino a che non sarà provveduto con legge regionale al riordinamento degli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente, ovvero alla specifica disciplina delle funzioni precedentemente esercitate nei loro confronti da organi centrali e periferici dello Stato, ora trasferite alla Regione, il consiglio regionale determina annualmente per i singoli enti e istituzioni o per gruppi di essi i criteri che la giunta è tenuta a seguire nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e tutela.

Gli enti e istituzioni vigilati o tutelati dalla Regione a norma dell'articolo precedente sono tenuti ad adottare entro il 15 settembre di ogni anno programmi di attività per l'anno successivo.

Tali programmi, adottati dagli organi competenti degli enti e istituzioni secondo i rispettivi ordinamenti, sono tempestivamente trasmessi, in allegato ai bilanci relativi e rispettivi, alla giunta regionale, che li presenta, corredati di proprie osservazioni, al consiglio regionale per l'approvazione.

Art. 7.

Gli enti e istituzioni di cui all'articolo precedente sono tenuti a redigere entro il 15 settembre di ciascun anno un bilancio preventivo che, in conformità all'art. 40, dello statuto regionale, dovrà essere allegato al bilancio della Regione e approvato secondo le disposizioni statutarie. Analogamente, entro il 31 marzo di ciascun anno, dovrà essere presentato un conto consuntivo relativo alla gestione dell'anno precedente, da allegarsi al conto consuntivo della Regione ai sensi dell'art. 41 dello statuto.

Art. 8.

La nomina dei componenti degli organi degli enti e delle istituzioni di cui ai precedenti articoli è effettuata, ove la funzione relativa sia stata trasferita dallo Stato alla Regione, con decreto del Presidente della giunta su conforme deliberazione del consiglio regionale ai sensi dell'art. 52, comma settimo, dello statuto.

Per l'attuazione del criterio stabilito dalla detta norma statutaria, il consiglio regionale, nei limiti in cui ciò è reso possibile dalla composizione di tali organi così come attual-

mente disciplinato dalle leggi dello Stato e fino a quando la legge regionale non provvederà alle necessarie modifiche, deve garantire la rappresentanza delle minoranze consiliari negli organi deliberanti degli enti e delle istituzioni.

Art. 9.

Le competenze relative alla designazione e alla nomina di componenti di commissioni, comitati e, in genere, di organismi di qualsiasi natura operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale o comunque da essa dipendenti, precedentemente esercitate da organi centrali e periferici dello Stato e trasferite alla Regione, sono attribuite alla giunta regionale.

Art. 10.

Il « Bollettino Ufficiale » e il suo supplemento sono pubblicati ogni 15 giorni e sono inviati alla presidenza del consiglio regionale, ai consiglieri regionali, a tutti gli uffici regionali, agli enti comunque dipendenti dalla Regione o posti sotto la sua vigilanza, agli enti locali, alle altre regioni, a tutti coloro tenuti a far rispettare le disposizioni regionali, alle organizzazioni provinciali e regionali dei sindacati e dei partiti politici.

Alla pubblicazione del Bollettino e del supplemento provvede la giunta regionale.

Tutti gli atti amministrativi degli organi della Regione nonchè le direttive di qualsiasi tipo emanate dalla giunta regionale, dal suo presidente o dai singoli assessori agli uffici regionali, agli enti o comitati dipendenti dalla Regione e agli enti locali, sono inserite in un apposito supplemento del « Bollettino Ufficiale » che verrà pubblicato immediatamente dopo l'emissione dell'atto o della direttiva.

Gli atti amministrativi sono pubblicati a cura del presidente della giunta regionale con le modalità previste dall'art. 57 primo comma dello statuto.

Gli atti amministrativi nel loro contenuto integrale e tutte le direttive sono trasmesse entro cinque giorni dalla loro emissione dal presidente della giunta alla presidenza, del consiglio regionale per la comunicazione alle competenti commissioni consiliari per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma quarto, dello statuto.

Sono parimenti trasmesse entro cinque giorni dal ricevimento alla presidenza del consiglio tutte le decisioni emesse sugli atti amministrativi della Regione dalla commissione di cui all'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 49 e 50 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

SERRINI

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1972, n. **6.**

Variazioni al bilancio di previsione della Regione per lo anno finanziario 1972.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 5 *settembre* 1972)

(12827)

LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1972, n. **7.**

Variazioni da introdursi al bilancio di previsione per lo anno finanziario 1972 per l'esercizio delle funzioni trasferite.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 28 *ottobre* 1972)

(12828)

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1972, n. **8.**

Norme per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 2 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle funzioni in materia urbanistica trasferite o delegate alla Regione dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, è specificatamente regolato dalle norme della presente legge, fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale.

Art. 2.

Il consiglio regionale, sentito il comitato urbanistico regionale di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge, esercita le seguenti funzioni in materia urbanistica:

a) approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni;

b) determinazione dell'estensione del piano intercomunale previsto dall'art. 12 della citata legge n. 1150 e sua approvazione;

c) approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo del piano regolatore generale;

d) costruzione, a richiesta di una delle amministrazioni comunali interessate, dei consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili ai sensi dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

e) approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

f) approva i piani urbanistici redatti a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

g) autorizza i comuni alla formazione dei piani delle aree da destinarsi a insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 27 della legge 22 ottobre 1972, n. 865, che rivestono rilevante interesse ai fini dell'assetto territoriale.

Art. 3.

La giunta regionale esercita tutte le altre funzioni in materia urbanistica.

Deve sentire il parere del comitato urbanistico regionale di cui agli articoli 4 e seguenti della presente legge in tutti i casi in cui dalla legislazione statale è previsto in materia urbanistica il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici e nel caso di regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione.

Art. 4.

E' costituito il comitato urbanistico regionale.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale e, in caso di sua assenza, dal vice-presidente o da un assessore delegato dal presidente.

Il comitato è composto:

a) da sei esperti in discipline relative all'assetto del territorio di cui tre nominati dal consiglio regionale, con voto limitato a due, e tre designati dalla giunta regionale;

b) da tre funzionari della regione, di cui due dell'ufficio programma;

c) da quattro rappresentanti delle amministrazioni comunali designati due dalla sezione regionale dell'ANCI e due dalla sezione regionale dell'UNCEM;

d) da un rappresentante delle amministrazioni provinciali designato dalla sezione regionale dell'UPI.

Il comitato è nominato con decreto del presidente della giunta e dura in carica trenta mesi.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta, senza diritto di voto.

Art. 5.

Alle riunioni del comitato, su invito del presidente, possono essere chiamati per fornire pareri, chiarimenti e notizie, funzionari della Regione, di uffici periferici dell'amministrazione statale o di aziende autonome dell'amministrazione statale o di enti pubblici.

Tali funzionari dovranno assentarsi al momento del voto.

Art. 6.

Gli enti locali possono chiedere di essere rappresentati nelle riunioni al cui ordine del giorno sia iscritta la discussione su strumenti urbanistici da essi adottati.

A tal fine la segreteria del comitato comunica tempestivamente agli enti locali interessati la data, l'ora e il luogo in cui deve tenersi la riunione per la discussione sugli strumenti urbanistici di cui sopra.

I rappresentanti degli enti locali hanno diritto di intervento durante la discussione, ma debbono assentarsi al momento del voto.

Art. 7.

Fino al momento in cui non sarà diversamente disposto dalla legge regionale, il comitato urbanistico regionale esprime parere in tutti i casi previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Il parere del comitato non è in alcun caso vincolante.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni e anche ai fini della istruzione delle pratiche, il comitato può avvalersi del personale dell'amministrazione regionale.

Art. 9.

Il comitato è convocato dal suo presidente.

Esso deve essere convocato quando lo richieda la giunta ovvero l'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Le convocazioni debbono essere disposte con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi d'urgenza, per i quali il termine minimo è di due giorni.

Ai membri del comitato estranei all'amministrazione regionale è corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di L. 20.000 oltre al rimborso delle spese.

Art. 10.

Le sedute del comitato sono valide solamente se è presente la maggioranza dei componenti del comitato.

Le decisioni sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.

I membri che sono dissenzienti in tutto o in parte del parere espresso dalla maggioranza possono chiedere che siano riportate a verbale le ragioni del loro dissenso.

Il parere e i verbali delle riunioni che si riferiscono alla questione relativa debbono essere tempestivamente comunicati alla giunta regionale o all'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

Al momento del voto e ai fini della sua validità non possono essere presenti altre persone, oltre quelle indicate dall'art. 4.

Art. 11.

I parere favorevoli espressi dal consiglio superiore dei lavori pubblici sui piani regolatori generali trasmessi alla Regione precedentemente all'entrata in vigore della presente legge possono sostituire nella procedura di approvazione dei piani medesimi, quelli previsti dalla presente legge.

Art. 12.

All'onere per il funzionamento del comitato, previsto per l'anno 1972 in L. 1.000.000, si fa fronte con lo stanziamento che viene istituito nello stato di previsione della spesa con la denominazione « gettoni di presenza ai membri del comitato urbanistico regionale » e con una dotazione di L. 1.000.000.

In corrispondenza dell'istituzione del capitolo di cui al comma precedente, lo stanziamento del cap. 2672 « fondo di riserva per le spese impreviste » è ridotto di pari importo.

Per gli anni successivi, sarà provveduto a iscrivere, nei relativi stati di previsione della spesa, idonei stanziamenti a carico del capitolo corrispondente al cap. 1531.

Art. 13.

Fino a quando il consiglio regionale non avrà approvato le linee dell'assetto territoriale della Regione, i piani regolatori generali saranno approvati dalla giunta sentito anche il parere della competente commissione consiliare.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Data ad Ancona, addì 2 novembre 1972

SERRINI

(12829)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.